



SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1146 DEL 14/10/2021

OGGETTO: Linee guida verifica "green pass" dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Settore Assetto del Territorio

IL DIRIGENTE

GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

| Creditore/Debitore | Importo | Codice gestionale | CIG | CUP | Capitolo | Tipo | Impegno | Scadenza Obbligazione |
|--------------------|---------|-------------------|-----|-----|----------|------|---------|-----------------------|
| | | | | | | | | |

RIMESSO IN COPIA A

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

| Denominazione | SI/NO | Importo | Denominazione | SI/NO | Importo |
|---|-------|---------|--|-------|---------|
| Studi e incarichi di consulenza | NO | | Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi) | NO | |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza | NO | | Spese per missioni | NO | |
| Spese per formazione | NO | | Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo | NO | |

Determinazione n° 1146 del 14/10/2021

OGGETTO: Linee guida verifica “green pass” dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Settore Assetto del Territorio

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

VISTE le linee guida emanate con il DPCM del 12/10/2021 in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale;

RICHIAMATE le Procedure organizzative “Green Pass” emanate dal Datore di Lavoro in data 12/10/2021 prot 62918;

DATO ATTO che, conseguentemente, dal prossimo 15 ottobre 2021, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al D.L. 127/2021 e s.m.i., i lavoratori del settore pubblico saranno obbligati al possesso e all'esibizione, su richiesta, della “certificazione verde” Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro, in alcun modo e per alcun motivo, e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

SPECIFICATO

- che la certificazione è acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino, o perché ci si è sottoposti a tampone o perché il soggetto è stato affetto dal Covid-19;
- che il possesso del “pass” non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;
- che l'obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

- che non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione;
- che il possesso della “certificazione verde”, e la sua esibizione, sono condizioni che devono essere soddisfatte sia al momento dell’accesso alla sede di servizio, sia essere comunque presenti in un momento successivo;
- che il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato, e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile;
- che il possesso della “certificazione verde” non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione già esistenti per il soggetto che dovesse contrarre il Covid-19, e la “certificazione verde” eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;
- che qualora si accerti che l’ingresso al luogo di lavoro sia avvenuto senza il possesso della “certificazione verde” Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della certificazione;
- che in caso di accesso alla sede in assenza di certificazione, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento;
- che il controllo sul possesso delle certificazioni è effettuato con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, del d.l. 52/2021, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e s.m.i;
- che, in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia;
- che, qualora all’atto delle modalità di accertamento il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione:
 - a) in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, senza l’ausilio di sistemi automatici, il personale preposto al controllo vietterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
 - b) nel caso in cui l’accertamento sia svolto a campione, il dirigente o delegato che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare all’Ufficio Personale l’inizio dell’assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato o ricevuto comunicazione dell’avvenuto accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente è tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del D.L. 52/2021, irrogata dal Prefetto competente per territorio. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza;
- che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QrCode in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo;

RITENUTO necessario definire tempestivamente, in vista della scadenza del 15 ottobre prossimo per l’efficacia della misura nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, procedure attuative, a livello di Settore organizzativo dell’Ente, per l’applicazione delle misure di controllo sul possesso della “certificazione verde” Covid-19 da parte dei lavoratori previsto all’articolo 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10/2021 del 02.07.2021, con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Risorse;

VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali

DETERMINA

1. di richiamare le premesse dell’atto quali sua parte integrante e sostanziale;
2. di individuare i funzionari titolari di posizione organizzativa quali incaricati della verifica del possesso del green pass del personale loro assegnato, anche con modalità “a campione”, comunque con cadenza giornaliera, in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, riguardante tutto il personale dipendente e, entro le ore 11, del possesso, attraverso l’esibizione, della “certificazione verde” per il personale afferente la propria unità di assegnazione, a partire dal 15.10.2021, fino al 31.12.2021 o successiva data disposta da future normative;
3. di prendere atto delle procedure di controllo previste nelle Procedure organizzative “Green Pass” emanate dal Datore di Lavoro in data 12/10/2021 prot 62918 per quanto riguarda gli uffici collocati all’interno della sede comunale;

4. di individuare il Dirigente quale incaricato della verifica per i titolari di Posizione organizzativa del Settore e i titolari di Posizione organizzativa del Settore quale incaricati della verifica per il Dirigente secondo questo criterio di rotazione:

- Geom. Del Frate Giovanni,
- Geom. Marsalli Grazia,
- Arch. Nucci Michele,
- Dott.ssa Ragghianti Elisa;

5. in caso di assenza di uno titolari di Posizione organizzativa del Settore, il Dirigente, ricevuta comunicazione della stessa assenza, individuerà il sostituto tra gli altri funzionari titolari di Posizione organizzativa secondo questo criterio di rotazione:

- Geom. Del Frate Giovanni,
- Geom. Marsalli Grazia,
- Arch. Nucci Michele,
- Dott.ssa Ragghianti Elisa;

6. la rilevazione della certificazione avverrà manualmente, attraverso l'installazione sul telefono di servizio e l'utilizzo dell'apposita app "Verifica C19", fatta salva l'attivabilità di modalità diverse, con interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sito www.dgc.gov.it, a livello di Ente (invio alla Piattaforma Nazionale DGC di un file contenente l'elenco dei codici fiscali del personale su cui attivare il processo di verifica del possesso della certificazione verde in corso di validità);

7. la rilevazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni sulla prevenzione del contagio da Covid-19 (distanziamento, utilizzo della mascherina, sanificazione delle mani, non manipolazione di cellulari non propri) e delle disposizioni in materia di tutela della privacy (non visibilità del risultato della rilevazione per persone diverse dall'incaricato e dal controllato, evitare di esplicitare a voce l'esito della verifica, evitare qualsiasi registrazione degli esiti positivi – certificazione attiva);

8. le eventuali segnalazioni per l'accertamento di sanzioni dovranno essere inoltrate, con dettaglio delle circostanze, al Dirigente e all'Ufficio Personale;

9. l'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'Ufficio Personale, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato, via mail interna, la circostanza rilevata e le conseguenze, ossia che il mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione, anche a fini previdenziali. Le giornate di assenza ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di requisiti per la progressione economica);

10. per i soggetti che non siano esclusivamente utenti dei servizi resi dall'amministrazione, che accedono agli Uffici del Settore per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di tali servizi, la verifica è effettuata dal Dirigente del Settore o suo delegato;

11. i singoli incaricati della verifica terranno un registro quotidiano con l'indicazione della data e del numero di controlli effettuati;

12. di demandare ai titolari di Posizione Organizzativa la comunicazione via mail della presente determinazione a tutto il personale afferente ai rispettivi uffici, inclusa l'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà messa a disposizione dal DPO dell'Ente, mentre il Dirigente provvederà direttamente alla comunicazione al personale del Settore non afferente a specifiche unità di assegnazione.

Capannori, 14/10/2021

**IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.**

